TRIBUNALE DI BARI

N. 4254/16 R.G.

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d. lgs. n. 150/2011, depositato in data 18/3/2016

da

[redacted], nato in Nigeria il [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagrazia Stigliano, domiciliataria

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

MINISTERO DELL'INTERNO;

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

sentite le parti e sciolta la riserva (verb. ud. 13/12/2017);

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I.- Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in data 16/11/2015, recante il diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

L'Amministrazione ha depositato una memoria, insistendo per l'infondatezza della domanda di protezione.

II.- Nel merito, il ricorso va accolto.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di

Firmato Da: SORIA CARLOTTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c2e067fb791bf465193431e9dfe9fc3

Scanned by CamScanner

persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2, lett. g), e 14 del d.lgs. n. 251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d. lgs. n. 251/2007), il giudice, ciò nondimeno, non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo

Firmato Da: SORIA CARLOTTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c2e067fb791bf465193431e9dfe9fc3

Scanned by CamScanner

al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

II.1.- Il ricorrente ha dichiarato di aver abbandonato il suo Paese per il timore di subire provvedimenti restrittivi della libertà personale, nonché di essere ucciso da soggetti appartenenti alla sua stessa famiglia, in ragione del proprio orientamento omosessuale. Ha, in particolare, riferito che nel 2015 era stato sorpreso mentre intratteneva un rapporto sessuale con un altro uomo e che per tale motivo suo padre, che era un politico, perse le elezioni che si tenevano negli stessi giorni; ha aggiunto che l'uomo che aveva sponsorizzato la candidatura del padre, non riuscendo a recuperare il denaro all'uopo investito, uccise i suoi genitori e il fratello gemello.

Va anzitutto in proposito evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Premesso che, nel caso di specie, deve considerarsi astrattamente applicabile la protezione internazionale di massimo grado, in quanto è nota la situazione di discriminazione e persecuzione degli omosessuali in Nigeria, va osservato che, secondo quanto affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, l'orientamento omosessuale del richiedente la protezione internazionale non può esser dato *"come un fatto assodato in base alle semplici dichiarazioni di tale richiedente"*, ma dette dichiarazioni, tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le domande di asilo, "*possono costituire solo il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 della direttiva 2004/83*" (Corte Giust. UE, Grande Sezione, 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13)[1],

[1] *"Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 4 della direttiva 2004/83, letto alla luce delle disposizioni della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone alle autorità nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo del giudice, taluni limiti quando valutano i fatti e le circostanze concernenti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda è fondata su un timore di persecuzione a causa di detto orientamento.*
49 Occorre a tal proposito innanzitutto indicare che, contrariamente alle affermazioni dei ricorrenti nei procedimenti principali, secondo cui le autorità competenti per l'esame di una domanda di asilo fondata su un timore di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale del richiedente asilo dovrebbero considerare il suo asserito orientamento come un fatto assodato in base alle semplici dichiarazioni di tale richiedente, dette dichiarazioni, tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le

Firmato Da: SORIA CARLOTTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c2e067fb791bf4651934431e9dfe9fc3

Scanned by CamScanner

specificando che "*nell'ambito di detto esame, gli Stati membri possono considerare che il richiedente è tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale e che lo Stato membro esamina, in cooperazione con il richiedente, tutti gli elementi significativi di tale domanda*"[2].

Pertanto, l'asserito orientamento omosessuale va, di volta in volta, vagliato in relazione alla vicenda individuale e generale del richiedente, ragione per cui bisogna necessariamente verificare se le dichiarazioni del richiedente, in mancanza di altri elementi o di altre prove documentali, siano attendibili e verosimili secondo lo *standard* probatorio previsto dall'art. 3 del d.lgs. n.251/2007.

Come emerge dal rapporto annuale della EASO 2016/2017 (p. 54-55), l'omosessualità in Nigeria è percepita come "peccato", oltre che come reato, sia dalla comunità cristiana sia da quella musulmana. Coloro sospettati o tacciati d'essere omosessuali, non solo sono spesso vittime di episodi di violenza, ma, una volta che la notizia si è diffusa, sono esposti al licenziamento o all'impossibilità di trovare impiego.

La difesa del richiedente ha versato in atti documentazione (in particolare un articolo di giornale riguardante specificamente il medesimo e la sua famiglia), dalla quale si evince la veridicità delle vicende da lui narrate, sicché un suo rientro in Patria non potrebbe che esporlo ad un rischio concreto e attuale.

Deve, dunque, ritenersi, quanto ai riscontri estrinseci, che, secondo i parametri del regime dell'onere della prova in subiecta materia, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.4138/2011), vi è, nel caso in esame, un concreto margine giuridico per apprezzare la veridicità delle allegazioni verbali del ricorrente.

Va dunque affermato il diritto dell'istante al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

---

domande di asilo, possono costituire solo il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 della direttiva 2004/83.
50 Emerge, infatti, dal tenore letterale stesso dell'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva che, nell'ambito di detto esame, gli Stati membri possono considerare che il richiedente è tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale e che lo Stato membro esamina, in cooperazione con il richiedente, tutti gli elementi significativi di tale domanda.
51 Risulta inoltre dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/83 che, quando le condizioni elencate alle lettere da a) ad e) di tale disposizione non sono soddisfatte, le dichiarazioni dei richiedenti asilo relative al loro asserito orientamento sessuale possono necessitare di una conferma. 52 Ne consegue che, benché spetti al richiedente asilo identificare tale orientamento, che costituisce un elemento rientrante nella sua sfera personale, le domande di concessione dello status di rifugiato motivate da un timore di persecuzione a causa di detto orientamento, così come le domande fondate su altri motivi di persecuzione, possono essere oggetto di un processo di valutazione, previsto all'articolo 4 della medesima direttiva." (Corte Giust. UE, Grande Sezione, 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, consultabile su curia.europa.eu).
[2] *Ibidem.*

Firmato Da: SORIA CARLOTTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c2e067b791bf465193431e9dfe9fc3

Scanned by CamScanner

L'eccezionalità e il carattere sopravvenuto delle situazioni determinanti l'accoglimento della domanda di protezione, tenuto conto della produzione in corso di causa della documentazione comprovante i fatti riferiti dal richiedente, giustificano l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

applicato l'art. 702 *ter* c.p.c.;
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted],
con ricorso depositato il 18/3/2016, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato;

2) spese compensate.

Così deciso in Bari, addì 29/12/2017

Il Giudice
Carlotta Soria

Firmato Da: SORIA CARLOTTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c2e067fb791bf4651193431e9dfe9fc3

Scanned by CamScanner